



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo -

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Ordinanza n. 38

Prot. 15867

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 11 luglio 2021 alle ore 21.00 si svolgerà l'incontro di calcio Italia - Inghilterra nella finale degli europei 2021;
- lo svolgimento dell'evento sportivo è potenzialmente idoneo ad attirare, nei pubblici esercizi del territorio comunale, un afflusso di appassionati che desiderano assistere alla diretta televisiva;
- accanto, tuttavia, agli effetti positivi, lo svolgimento del richiamato evento reca, sulla base della comune esperienza, taluni effetti negativi, connessi alla incontrollata somministrazione e vendita al dettaglio di alcolici che precede, accompagna e segue la visione dell'evento sportivo;

Dato atto che:

- il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e di ilarità degli avventori, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende non limitati ai soli servizi igienici anche in relazione al numero elevato di persone che gravitano nelle aree interessate; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;
- l'abuso dell'alcol genera inoltre comportamenti irraguardosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti e per i frequentatori delle aree pubbliche e private adiacenti ai luoghi dove si potrà visionare l'incontro di calcio e che tale circostanza che impegna il Comune a commissionare interventi straordinari di manutenzione e pulizia;
- l'articolo 50, comma 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, prevede che *"Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato.

Ritenuto:

- di dover privilegiare, il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;
- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'articolo 1 della legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa.

Viste:

- la legge n. 48/2017, di conversione del d.l. n. 14/2017;
- la legge n. 125/2001;
- la legge n. 447/1995;
- la legge n. 148/2011, di conversione del d.l. n. 138/2011;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

In forza dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA

1. a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e a tutti gli esercizi di vendita ubicati sul territorio comunale di sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro dalle ore 18.00 dell'11 luglio 2021 alle ore 3.00 del 12.7.2021, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3.00 alle ore 6.00, disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del d.l. n. 117/2007, convertito con legge n. 160/2007;

AVVERTE

che le violazioni delle della presente ordinanza sono punite ai sensi di legge

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e con le altre forme di pubblicazione, per pubblici proclami, ritenute idonee al soddisfacimento della adeguata pubblicità dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cogoleto, 9 LUGLIO 2021

IL SINDACO
Avv. Paolo Bruzzone